
S E R V I Z I O T R I B U T I

R E G O L A M E N T O

IMPOSTA PUBBLICITÀ' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

C O M U N E D I S E R R E N T I

Approvato con delibera di CC N° 65 del 30.06.1994
Rettificato con delibera CC N° 105 del 11.10.1994
Modificato con delibera CC N°7 del 05.03.1999

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la riscossione delle imposte dovute per pubblicità esterna e pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Serrenti (classe V), secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In base alla popolazione residente al 31.12.95 (5337), il Comune di Serrenti è assegnato alla QUINTA classe.

ART. 3 LIMITAZIONI E DIVIETI

Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità.

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli in tutto il territorio comunale;
2. Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati;
3. E' vietata l'affissione su statue, monumenti e fontane monumentali, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese,
4. E' vietata ogni forma di pubblicità fonica nelle adiacenze degli edifici adibiti ad attività culturali, delle sedi degli uffici pubblici, case di cura o di riposo, scuole, chiese e cimiteri;
5. sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il comune ha diritto ad effettuare le affissioni, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta;
6. è fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari;

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi o regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.

Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al D.Lgs. n° 285/92 per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono integralmente recepiti.

ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93, la Giunta Municipale nomina il Funzionario responsabile.

A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta in oggetto; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni di cui al capo primo del decreto 507/93.

ART.5 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

La redazione del piano generale degli impianti che dovrà essere definito entro il 31.12.1999, dovrà essere approvato dalla Giunta Municipale.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici e della polizia municipale.

Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è espresso dalla

stessa entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo.

Il piano dovrà prevedere:

- a) il censimento degli impianti esistenti;
- b) la collocazione degli impianti per la pubblicità avente contenuto di rilevanza economica;
- c) il programma di nuovi impianti da eseguire.

ART. 6 MODALITÀ' PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Le domande di soggetti privati intese ad ottenere la concessione all'installazione dovranno essere presentate, nei termini perentori definiti dal Responsabile di cui al precedente articolo.

Le domande, redatte in carta legale, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, pena nullità:

1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o della partita IVA del richiedente;
2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
3. l'esatta dimensione dell'area su cui si intende installare gli impianti;
4. la tipologia degli stessi e la dettagliata descrizione dell'opera che si intende eseguire;
5. il periodo per cui viene richiesta la concessione;
6. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Devono inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica per una loro precisa individuazione, sia per quanto attiene alle misure sia per quanto attiene ai materiali.

ART. 7 MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Il termine per il rilascio delle concessioni è fissato in 180 giorni nello spirito della Legge 241/90. Qualora vengano richiesti chiarimenti o documentazioni integrative il suddetto termine è prorogato di 90 giorni dal momento in cui verranno forniti i chiarimenti o dalla presentazione della documentazione medesima.

L'atto di concessione viene rilasciato **dal Responsabile del Servizio** sentito il parere dei Responsabili dei Settori interessati e, oltre alla durata e alla tipologia dell'impianto, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.

Al termine della concessione, se non rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate entro i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione comunale.

Le concessioni si intendono in tutti casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) a titolo precario, per la durata di anni 29;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti e, in particolare del D.Lgs. N°285/92;
 - e) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.
- Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente indicando i motivi del diniego

stesso.

ART.8 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1)La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forma di comunicazioni visive e acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto di pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

2)Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.9 SOGGETTO PASSIVO

1)E' tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2)E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART.10 MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1)L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2)Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al mq e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo mq; non si applica l'imposta a superfici inferiori a 300 cmq.

3)Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4)Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie della singola faccia.

5)Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6)I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

7) le scritte su tenda come il comma 6).

8)Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

9)Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART.11 DICHIARAZIONE

1)Il soggetto passivo di cui all'art.9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere messo a disposizione degli interessati.

2)La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità (superficie o tipo) con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto e quello pagato.

3)La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni degli elementi dichiarati; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata disdetta entro lo stesso termine.

4)Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 15, 16 e 17, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART.12 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1)Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento su bollettino di c/c postale intestato al Comune con arrotondamento alle 1000 lire per difetto o per eccesso. Tale

attestazione di pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2)Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale la rateizzazione è prevista solo nel caso in cui l'importo da versare superi i **3 milioni** (rate trimestrali anticipate).

3)La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del DPR 28 gennaio 1988 N°43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.

4)Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute con apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere al rimborso entro novanta giorni con apposito mandato di pagamento.

5)Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART.13 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1)Il Comune entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo di raccomandata AR, apposito avviso motivato.

2)Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3)Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile della gestione e dell'organizzazione dell'imposta.

ART.14 PUBBLICITÀ' ORDINARIA

1)Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, e mediante affissioni di manifesti e simili su apposite strutture la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni mq di superficie e per anno solare, per periodi inferiori a tre mesi si applica per ogni mese o frazione la tariffa pari a un decimo.

2) Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.

ART.15 PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CON VEICOLI

1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o terzi all'interno e all'esterno di veicoli in genere è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità dell'art.8 comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono previste le maggiorazioni di cui all'art.8 comma 2.

2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune dove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli; per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

4) Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

5) È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

6) Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa base è aumentata del 100 per cento.

ART.16 PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la viabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per mq di superficie e per anno solare; per periodi inferiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a un decimo. Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica la tariffa pari al 50%.

2) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica la tariffa pari al 50%.

ART.17 PUBBLICITÀ' VARIA

1) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

2) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è

dovuta l'imposta per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

3) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun giorno o frazione.

4) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, è dovuta l'imposta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

5) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa per ogni giorno o frazione.

ART.18 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1) La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e per quella da chiunque realizzate, con la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.19 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1) Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali purché siano attinenti all'attività esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo mq per ogni vetrina o ingresso. Tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per la loro natura non possono essere esposti al pubblico;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo mq e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità dei servizi di pubblici trasporti con tabelle esposte lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs 460/97 ONLUS;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo mq di superficie.

ART.20 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2) la superficie murale per le pubbliche affissioni è fissata in mq 103.1 come sottoindicato:

- PIAZZA GRAMSCI MQ 6.3
- VIA NAZIONALE (in prossimità del n° civ.149) MQ 5.6
- VIA NAZIONALE (fronte VIDEOTECA) MQ 7
- PIAZZA CHIESA MQ 5.6
- VIA VERCELLI (angolo VIA FARA) MQ 8.4
- VIA FARA (angolo VIA VERCELLI) MQ 7
- PONTE VIA FARA MQ 10
- VIA MAZZINI (in prossimità del n° civ. 19) MQ 4.2
- VIA SANTA VITALIA (dopo il n° 72) MQ 5.6
- VIA TEVERE (angolo VIA SANTA BARBARA) MQ. 2.8
- VIA SANTA BARBARA (angolo VIA TEVERE) MQ 2.8
- VIA ROMA fronte SCUOLA MQ 5.6
- VIALE MARCONI (angolo VIA ROMA) MQ 5.6
- VIA ROMA (fronte VIA SAN GIACOMO) MQ 8.4
- VIA GRAMSCI (tra MURALES) MQ 5.6
- VIA GRAMSCI (dopo MURALES) MQ 12.6

TOTALE MQ 113.1

Per l'effettuazione di affissioni dirette (soggetti privati) e per le affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica viene stabilita rispettivamente una superficie pari al 10%; il restante 80% per le affissioni di natura commerciale.

ART.22 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni al Comune è dovuto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

2) La misura del diritto sopraindicato per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100.

3) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

4) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

5) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi, è dovuta una maggiorazione del 100%.

6) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo quanto previsto dall'art.12; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART.23 RIDUZIONI DEL DIRITTO

1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.17;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART.24 ESENZIONE DAL DIRITTO

1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi a iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, della regione e della provincia in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART.25 MODALITÀ' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 gg dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg dalla richiesta.

5) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg.

6) Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendone, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

9) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART.26 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1) Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.5, si applicano le disposizioni contenute nella delibera C.C N° 41 del 04/05/98, integrata con atto C.C. N° 58 del 29/06/98, oltre al pagamento dell'imposta del diritto dovuti;

2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3) abrogato: rinvio al regolamento di accertamento con adesione;

(Le soprattasse previste dei precedenti commi sono ridotte a 1/4 se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento.)

4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto sino al 30/06/98, e dal 01/07/98 il 2,5% per ogni semestre compiuto, così come previsto dall'art. 17 della legge N° 146 del 08/05/98, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esse dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART.27 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute ai sensi dei D.Lgs. 471, 472 e 473 del 18/12/97 e successive modificazioni; .

2) Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni previste nella delibera C.C. N° 41 del 04/05/98, integrata con atto C.C. N° 58 del 29/06/98, con notificazione agli interessati, entro 150 gg dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3) Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.7.

4) I mezzi pubblicitari possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART.28 GESTIONE DEL SERVIZIO

1) La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune; qualora si ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale così come previsto dal D.Lgs n° 507/93.

ART.29 VIGILANZA

1)E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni. Il Comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe.

ART.30 VALIDITÀ'

1)Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutività a norma di legge della relativa deliberazione.

2)Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione diventa esecutiva, e qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART.31 NORME FINALI E DI RINVIO

1) Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la debenza di altri tributi nonché del pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2) qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento dell'imposta o del diritto di cui al presente regolamento, i versamenti dovranno essere effettuati sui normali bollettini di c/c postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP.TT.

3) la tipologia degli impianti pubblicitari da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette e le modalità saranno stabilite nel Regolamento definitivo che verrà adottato entro il 31.12.1999.

4)Per quanto non previsto dal seguente regolamento si applica quanto previsto dal Dlgo 507/93 e dagli artt. da 47 a 59 del DPR 495/92.